

AREA SOCIO EDUCATIVA

Nell'area socio educativa gli operatori (educatori professionali pubblici e in convenzione e mediatori culturali) predispongono progetti educativi individualizzati, a favore di minori stranieri non accompagnati ultraquattordicenni, minori richiedenti asilo e minori dell'area penale segnalati dal servizio sociale del Ministero della Giustizia.


I progetti prevedono generalmente accoglienza, regolarizzazione, scolarizzazione e formazione, fino all'orientamento ed inserimento lavorativo.


Gli operatori accompagnano i minori nel percorso di integrazione, informandoli e indirizzandoli all'utilizzo dei servizi della Città, anche in collaborazione con la rete del volontariato sociale esistente.



La prima fase della presa in carico di un m.s.n.a. prevede la risposta a bisogni primari di accoglienza, quali la collocazione abitativa, l'iscrizione ad un corso di alfabetizzazione della lingua italiana, la segnalazione alle AA.GG. competenti con la richiesta del deferimento di tutela, la segnalazione al Comitato per i Minori Stranieri, l'istanza del permesso di soggiorno per minore età (*il permesso di soggiorno per minore età* ha come unico presupposto la minore età del richiedente e tutti i m.s.n.a. ne hanno diritto, in quanto inespellibili), documento necessario per tutelare pienamente i diritti del minore. Per il minore che aderisce ad un progetto educativo, si profilano successivamente percorsi determinati dall'applicazione delle novità introdotte dalla modifica legislativa (entrata in vigore del Regolamento di attuazione della Bossi-Fini, di cui al D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334).

Infatti l'articolo 32 del T.U., applicato con l'approvazione del Regolamento di cui sopra, stabilisce alcune condizioni oggettive ai fini della permanenza del minore dopo il compimento della maggiore età, ovvero la presenza sul territorio italiano per almeno tre anni e l'ammissione per un periodo non inferiore ai due anni ad un progetto di integrazione.

PROCEDURA SEGUITA DALL'UFFICIO MINORI STRANIERI







Per i m.s.n.a. che non hanno i requisiti di cui all'art.32 del T.U. si profila quindi la regolarizzazione **solo fino ai 18 anni.**

A questi minori *devono essere garantiti* i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla vigente legislazione (art. 6, comma 1°, decreto n. 535/1999) pur nella consapevolezza che non avranno la possibilità di inserirsi regolarmente da maggiorenni.

La necessità di dare risposte immediate di accoglienza ad un sempre più elevato numero di minori non accompagnati ha obbligato alla ricerca di soluzioni diverse dalle tradizionali comunità. Sono state così individuate strutture di accoglienza notturna o residenziale dove volontari ed educatori offrono il soddisfacimento dei bisogni primari e il sostegno educativo e relazionale.

Il progetto è reso possibile dalla disponibilità offerta da alcune Associazioni di Volontariato molto attive in città nell'ambito dell'immigrazione che mettono a disposizione proprie strutture per un totale di 60 posti di accoglienza a cui vanno aggiunti 15 posti affidati in gestione a terzi.

Cerchiamo continuamente di incrementare tutte le esperienze che istituiscono o consolidano le relazioni di collaborazione tra il Comune e l'associazionismo per assicurare una risposta adeguata per il minore.